



COMUNE DI SPELLO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con D.C.C. n. 1 del 30 marzo 2015

Modificato con D.C.C. n. 41 del 12 dicembre 2016

Modificato con D.C.C. n. 22 del 03 agosto 2020

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Art. 1 - | <i>Oggetto del regolamento</i> | Pag. 3 |
| Art. 2 - | <i>Istituzione dalla tassa</i> | Pag.3 |
| Art. 3 - | <i>Presupposto</i> | Pag. 3 |
| Art. 4 - | <i>Soggetti passivi</i> | Pag. 3 |
| Art. 5 - | <i>Locali e aree scoperte soggetti alla tassa</i> | Pag. 3 |
| Art. 6 - | <i>Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa</i> | Pag. 4 |
| Art. 7 - | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i> | Pag. 5 |
| Art. 8 - | <i>Determinazione della base imponibile</i> | Pag. 6 |
| Art. 9 - | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | Pag. 7 |
| Art. 10 - | <i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i> | Pag. 7 |
| Art. 11 - | <i>Determinazione delle tariffe del tributo</i> | Pag. 7 |
| Art. 12 - | <i>Piano finanziario</i> | Pag. 8 |
| Art. 13 - | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | Pag. 9 |
| Art. 14 - | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | Pag. 9 |
| Art. 15 - | <i>Obbligazione tributaria</i> | Pag. 10 |
| Art. 16 - | <i>Zone non servite</i> | Pag. 10 |
| Art. 17 - | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | Pag. 11 |
| Art. 18 - | <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i> | Pag. 11 |
| Art. 19 - | <i>Riduzione per le utenze domestiche</i> | Pag. 12 |
| Art. 19bis | <i>Riduzioni Covid-19</i> | Pag. 12 |
| Art. 20 - | <i>Esenzioni</i> | Pag. 13 |
| Art. 21 - | <i>Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</i> | Pag. 13 |
| Art. 22 - | <i>Tari giornaliera</i> | Pag. 13 |
| Art. 23 - | <i>Tributo provinciale</i> | Pag. 14 |
| Art. 24 - | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> | Pag. 14 |
| Art. 25 - | <i>Riscossione</i> | Pag. 15 |
| Art. 26 - | <i>Rimborsi e compensazioni</i> | Pag. 16 |
| Art. 27 - | <i>Importi minimi</i> | Pag. 16 |
| Art. 28 - | <i>Funzionario responsabile</i> | Pag. 16 |
| Art. 29 - | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | Pag. 16 |
| Art. 30 - | <i>Accertamento con adesione</i> | Pag. 17 |
| Art. 31 - | <i>Sanzioni ed interessi</i> | Pag. 18 |
| Art. 32 - | <i>Riscossione coattiva</i> | Pag. 18 |
| Art. 33 - | <i>Contenzioso</i> | Pag. 18 |
| Art. 34 - | <i>Trattamento dati personali</i> | Pag. 19 |
| Art. 35 - | <i>Norma di rinvio</i> | Pag. 19 |
| Art. 36 - | <i>Entrata in vigore</i> | Pag. 19 |
| All. 1 | <i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> | Pag. 20 |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Spello, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Nel comune di Spello è istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3
PRESUPPOSTO

Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.

Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art'1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono soggette alla tassa anche le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche solo di uno dei servizi di gas, acqua e energia elettrica, costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *fabbricati danneggiati, non agibili o non abitabili, condizione risultante da idonea documentazione;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, se non in via del tutto sporadica, la presenza di persone o operatori;*
- *superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *I locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;*
- *Le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), per i quali non risultino rilasciate autorizzazioni, da parte degli enti competenti, per l'esercizio di attività nell'immobile. La presenza anche di un solo elemento sopra indicato costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e punti ristoro.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività :

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|--|---|
| Autocarrozzerie, Falegnamerie e Gessisti | 60% |
| Autofficine per riparazione veicoli, Gommisti e Tipografie | 50% |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Industrie meccaniche | 35% |
| Lavanderie, Tintorie | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Studi dentistici e Veterinari | 10% |

3. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano all'interno dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nell'ambito delle quali si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Pertanto si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati (fisicamente contigui) all'esercizio dell'attività produttiva, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio temporaneo di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dai magazzini come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e la documentazione sopra indicata.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tares e Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n. 138. All'atto di entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo balconi, terrazzi e verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze

o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori,) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare si deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 665, art. 1 della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge. n.147/2013.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
7. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA).

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe nei termini previsti, per l'anno successivo si intendono prorogate le tariffe in vigore.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (*quota fissa*), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (*quota variabile*).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della Legge. n.147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree scoperte operative relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata, su richiesta dell'interessato, se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della Tari per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le previsioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti dell'alloggio.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge fuori dal Comune attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi.

Tale esclusione viene riconosciuta solo nel caso di più residenti all'interno dell'unità abitativa, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta stessa.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1 (uno) .
6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare in sede di accertamento un dato superiore rilevato dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Per le autorimesse, cantine o altri luoghi simili di deposito, occupate o condotte da persone fisiche prive nel Comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persone fisiche, si considerano n. 1 occupanti.

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'art 4 comma 3 del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 16

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari, nonché le utenze interessate dalla raccolta differenziata domiciliare (porta a porta);
2. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze sia domestiche che non domestiche poste a una distanza superiore a 800 m dal più vicino punto di conferimento.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta .

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la Tari è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 18
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La Tassa si applica in maniera ridotta del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo come di seguito indicato:
 - a) 50 % se tutti i rifiuti prodotti vengono avviati al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti il 100% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
 - b) 30 % se la metà dei rifiuti prodotti viene avviata al recupero (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
 - c) 20 % se, dei rifiuti prodotti, viene avviata autonomamente al recupero una quantità inferiore alla metà ma superiore al 20 per cento della produzione complessiva (ossia se il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 20% ed il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coeff. KD della categoria di appartenenza e la superficie soggetta a tributo);
3. Al fine del rilascio della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente entro il 30 giugno apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, qualora calcolate a consuntivo, daranno luogo a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 1. per le unità ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato d'uso, **riduzione del 30%**
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - 2.a) per l'unica abitazione posseduta ed occupata da non più di due persone entrambe ultrasessantacinquenni e con reddito annuo complessivo, desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, non superiore ad Euro 12.000,00, **riduzione del 10%**
 - 2.b) per l'unica abitazione posseduta ed occupata da disabili con invalidità superiore al 66% e da non più di un soggetto la cui attività lavorativa sia rappresentata dall'assistenza dello stesso, **riduzione del 30%**

La copertura degli oneri relativi alle riduzioni di cui al punto 2a è posta a carico del Finanziario.
3. Le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata in base alla quantità dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno solare precedente, secondo le modalità previste dal regolamento di gestione delle stazioni ecologiche.
4. Alle utenze domestiche che svolgono attività di compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini mediante l'utilizzo di un composte, si applica la tariffa ridotta del 6%.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. In attuazione dell'art. 57- bis c.2 del DL 124/2019 che prevede condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici in condizioni economiche sociali disagiate, la Giunta Comunale definirà i criteri di applicazione delle suddette agevolazioni, sulla base dei criteri individuati con successivo DPCM, compatibilmente con la disponibilità delle risorse di bilancio e uniformandosi alle eventuali e successive indicazioni di ARERA.

Art. 19 bis
RIDUZIONI COVID-19

1. In applicazione della deliberazione ARERA n. 158/2020, al fine di supportare le Utenze non domestiche, sono previste delle riduzioni della tassa sui rifiuti per le attività economiche che

- a seguito dell'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi per il contenimento del COVID-19.
2. Con atto della Giunta Comunale saranno definiti i criteri di applicazione delle suddette agevolazioni/riduzioni compatibilmente con la disponibilità delle risorse di bilancio e uniformandosi alle eventuali e successive indicazioni di ARERA.

Art. 20 ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, sono esenti dalla Tari:

- a. Le utenze domestiche occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socio-economiche; condizioni attestate dal settore servizi sociali;
- b. I locali utilizzati per l'esercizio del Culto.

L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 21 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni, sia per le utenze domestiche che non domestiche, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto. Detto limite non trova applicazione nel caso di esenzione totale del pagamento.

Art. 22 TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 % . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria

di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conduzioni e/o occupazioni temporanee di locali ed aree private effettuate per manifestazioni, sagre ed altri eventi.

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini sopra indicati, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 25

RISCOSSIONE

- 1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
- 2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto (con modello F24 precompilato) e indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019.
- 4. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate annue, di cui due in acconto e una a saldo. I termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della G.C qualora per particolari esigenze se ne verificasse la necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso, di norma, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art.1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 693 e 694 della Legge 147/2013. Svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di

servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato (F24).
5. Le spese per la notifica degli atti di accertamento sono poste a carico dei soggetti inadempienti, il cui ammontare è determinato con atto del Funzionario responsabile.
6. Qualora dalle verifiche eseguite, ai sensi dei precedenti comma, emergano elementi che comportino l'applicazione della Tari a nuovi soggetti e/o la modifica della Tari applicata, l'ufficio può procedere ad effettuare le relative operazioni finalizzate al recupero della tassa dandone comunicazione al contribuente. Nel caso in cui il contribuente riscontri discordanza può darne comunicazione all'ufficio tributi entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 31
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi al tasso legale nella misura di legge prevista. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Qualora intervengano condizioni eccezionali che investono l'intera comunità impossibilitandola momentaneamente all'adempimento del proprio dovere per uno stato di necessità sopravvenuto, la Giunta Comunale può deliberare la disapplicazione delle sanzioni qualora il versamento della tassa venga effettuato entro e non oltre la data dalla stessa stabilita e le condizioni esimenti o attenuanti.

Art. 32
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva in caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i, sarà effettuata dal soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i

Art. 33
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni..
1. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Alla data di entrata in vigore della Tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'art.14 del D.L. 201/2011. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.

Art. 36
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

| N° | Categorie – UTENZE DOMESTICHE |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Nucleo familiare con 1 componente |
| 2 | Nucleo familiare con 2 componenti |
| 3 | Nucleo familiare con 3 componenti |
| 4 | Nucleo familiare con 4 componenti |
| 5 | Nucleo familiare con 5 componenti |
| 6 | Nucleo familiare con 6 componenti |

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' (UTENZE NON DOMESTICHE) CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> |
|---|
| 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto , caserme |
| 02. Cinematografi, teatri, sale giochi |
| 03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05. Stabilimenti balneari |
| 06. Autosaloni, esposizioni |
| 07. Alberghi con ristorante |
| 08. Alberghi senza ristorante , agriturismi, affittacamere, B&B |
| 09. Case di cura e di riposo |
| 10. Ospedali, cliniche mediche specialistiche |
| 11. Uffici, Agenzie |
| 12. Banche e istituti di credito, studi professionali |
| 13. Negozi abbigliamento , calzature, librerie, cartoleria , ferramenta e altri beni durevoli |
| 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e, ombrelli, antiquariato |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia |
| 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, elettricista, idraulico, fabbro, elettricista), calzolaio, manutenzione macchinari |
| 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista |
| 20. Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21. Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23. Mense, birrerie, hamburgerie, |
| 24. Bar, caffè, pasticceria |
| 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia |
| 26. Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27. Ortofrutta, , pescherie, fiori e piante , pizza al taglio |
| 28. Ipermercati di generi misti |
| 29. Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. Discoteche, night club |